

cc 72521

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

R.G.N. 21628/2000

CRON 42 20631

Ud. 23.04.2009

OGGETTO: TRASFERIMENTO DI DIPENDENTE



REPUBBLICA ITALIANA

20631 09

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dai magistrati:

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

1381  
09

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
CAMPIONE CIVILE  
N. 72521

Nel ricorso proposto da

rappresentato e difeso dall'Avv.

e dall'Avv, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del

secondo in Roma, come da delega

scritta in calce al ricorso

Contro

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del  
Ministro pro – tempore, Ufficio Distrettuale Imposte  
Dirette di Milano rappresentati e difesi ex lege  
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui  
uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliario.  
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria  
Regionale di Milano Sezione 66 n. 226/66/1999<sup>7</sup>.  
udita la relazione del Consigliere  
lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto che  
la causa venisse discussa in pubblica udienza.

#### CONSIDERATO QUANTO SEGUE

funzionario del

s.p.a. , venne trasferito da Venezia a Milano, per  
disposizione aziendale cui egli fu estraneo; al  
cambiamento di sede seguì quello dell'abitazione  
familiare.

In applicazione dell'art. 51 del contratto collettivo  
riguardante il personale delle aziende e degli istituti  
di credito, stipulato il 21.7.1980, la Banca datrice di  
lavoro corrispose al                      nel 1988 l'indennizzo  
per il maggiore canone di locazione pagato, a parità  
di ogni altra condizione nella nuova località di

residenza. Detto importo non fu assoggettato a tributo per la sua natura risarcitoria di un danno generato da un provvedimento preso dai vertici amministrativi della Banca.

L'Ufficio distrettuale delle imposte di Milano ritenne che l'indennizzo fosse imponibile e notificò al contribuente un avviso di accertamento.

La Commissione tributaria provinciale di Milano respinse il ricorso del contribuente; pronuncia confermata dal Giudice dell'appello, in quanto ad avviso della stessa la somma corrisposta era integralmente imponibile non avendo natura risarcitoria e trattandosi in ogni caso di una erogazione forfettaria.

Per quanto concerne l'eccezione preliminare riguardante la carenza di legittimazione passiva del sostituto nei riguardi dell'attività accertativa il Giudice dell'appello affermò che il debito per le ritenute inesequite gravava in ogni caso anche sul sostituto medesimo.

Avverso la suddetta pronuncia ha presentato ricorso innanzi a questa Corte il

Le Amministrazioni in epigrafe indicate hanno depositato controricorso con il quale hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con il primo motivo viene dedotto dal contribuente la sua presunta carenza di legittimazione attiva, incombendo sul datore di lavoro l'onere di sottoporre a trattenuta le somme a lui corrisposte .

Il motivo è infondato.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte il fisco quando ritiene che le imposte non gli siano state esattamente versate emette avviso di accertamento a carico del lavoratore subordinato, e gli contesta la mancata inclusione nella denuncia annuale di una componente di reddito tassabile, anche quando la stessa sia soggetta alla ritenuta di acconto prescritta dall'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ed il datore di lavoro abbia ommesso di effettuare e versare tale ritenuta, non influenzando la sostituzione di imposta sulla posizione e gli obblighi del lavoratore sostituito (Cass. 26 maggio 2003 n. 8280).

Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale viene dedotto la non tassabilità dell'indennizzo

corrisposto al ricorrente trasferito, per compensarlo dei maggiori costi locativi.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte il suddetto indennizzo è sottoposto a tassazione essendo esonerate dalla tassabilità esclusivamente il recupero delle spese di viaggio e trasporto (Cass. 38 febbraio 2000 n. 2212, 8 marzo 2000 n. 2611, 21 marzo 2000 n. 3330 nonché la sopra citata sentenza di questa Corte).

Deve invece essere accolto il terzo motivo di ricorso, con il quale viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 55, ultimo comma del D.P.R. 29.9.1973 n. 600, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 472 del 1997, che impone al giudice tributario di valutare la sussistenza nel caso concreto quantomeno della colpa a carico del soggetto interessato, e che lo stesso non sia punibile qualora abbia agito in buona fede, o abbia errato per l'incertezza obiettiva dell'ordinamento.

Infatti come stabilito da questa Corte: "In tema di sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie, l'art. 26, comma primo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ha sostituito le soprattasse (e le pene

pecuniarie) previste dalla normativa previgente con sanzioni pecuniarie di uguale importo, così che alle soprattasse, come (per il caso di specie) quella prevista in materia di IVA dall'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è applicabile, anche per i rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, il nuovo regime delle sanzioni introdotto dallo stesso d.lgs. n. 472 del 1997, che, in particolare, all'art. 5, richiede non più la semplice volontarietà dell'evento, ma pure il dolo, o, quantomeno, la colpa dell'agente. Da ciò consegue che il giudice di merito ben può valutare la reale attribuibilità al contribuente dell'omesso pagamento dell'imposta, dando conto in modo adeguato del proprio convincimento" (*Sez. 5, Sentenza n. 1328 del 22/01/2007 (Rv. 596517)*).

La Commissione Tributaria Regionale di Milano non ha invece operato alcuna valutazione al riguardo, pur essendo tenuta a farlo dal momento che nel caso di specie era stata contestata la legittimità delle


sanzioni irrogate., essendo retroattivamente applicabile in base al disposto dell'art. 25 del decreto legislativo n. 472/1997 la normativa citata, la cui sussistenza dei presupposti dovrà essere valutata dalla Commissione Tributaria della Lombardia.

P.Q.M.


La Corte di Cassazione rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo cassa in relazione allo stesso la decisione impugnata e rimette la controversia alla Commissione Tributaria della Lombardia che deciderà anche sulle spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 23.04.2009.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL ..... 25 SET. 2009  
IL CANCELLIERE  
Marcello Baragona

IL CANCELLIERE  
Marcello Baragona

